

Ente Erogatore Ministero del Tesoro

Data di pubblicazione 29/12/1995

Oggetto L. 28 dicembre 1995, n. 549. (Art.1, commi da 54 a 58).
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

Obiettivo Razionalizzare la spesa per investimenti pubblici, in particolare la spesa per gli interventi cofinanziati dalla Comunità, incentivando l'elaborazione di progetti preliminari, definitivi ed esecutivi da parte degli enti, attraverso l'intervento di anticipazione delle spese, operato dal Fondo rotativo per la progettualità, istituito presso la Cassa Depositi e prestiti.

Beneficiari Possono usufruire delle anticipazioni del Fondo le regioni, le province, i comuni, i loro consorzi anche in partecipazione con soggetti diversi pubblici e privati, le comunità montane, i consorzi di bonifica e consorzi di irrigazione, le società per la gestione di servizi pubblici cui partecipano gli enti locali e le loro aziende speciali.

Azioni Il Fondo anticipa le spese necessarie per gli studi di fattibilità, per l'elaborazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, incluse le valutazioni di impatto ambientale e altre rilevazioni e ricerche necessarie, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario.
Il finanziamento quindi si estende all'intero ciclo di sviluppo dell'idea progettuale: dallo studio di fattibilità sino alla progettazione esecutiva, intervenendo in qualsiasi stadio di sviluppo/maturazione del progetto.

Spese ammissibili Il Fondo rotativo per le progettualità è provvisto di una dotazione, fino al 2002, di 500 miliardi di lire, dei quali il 60% viene riservato agli interventi progettuali nelle aree depresse, ovvero quelle individuate dalla Commissione europea come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5b e quelle previste dall'art. 92, paragrafo 3, lettera c), del Trattato di Roma.

Le priorità progettuali nelle aree depresse riguardano:

- progetti cofinanziabili dall'Unione europea;
- progetti per i quali sia prevista una rapida realizzazione;
- progetti di completamento.

Sono comunque incentivati, anche nelle altre aree, i progetti di rapida realizzazione, quindi i progetti definitivi, che consentono al Fondo rotativo di riattivarsi e mettere a disposizione nuovamente le risorse.

Le anticipazioni del Fondo sono erogate agli enti richiedenti, una volta perfezionata l'istruttoria, fino ad esaurimento delle risorse, sempre rispettando il vincolo a favore delle aree depresse. L'esaurimento delle risorse è comunicato ai richiedenti come anche la previsione sulla riattivazione.

Sono ammessi all'anticipazione del fondo, in ragione del 10% del costo previsto per la realizzazione dell'opera progettata e del 90% delle spese di progettazione, i progetti riguardanti, prioritariamente:

- opere idriche (in particolare relative al "ciclo integrato dell'acqua");

- opere di risanamento e valorizzazione ambientale (trattamento - smaltimento - trasformazione rifiuti solidi urbani);
- opere funzionali al miglioramento della mobilità urbana (metropolitane, tranvie leggere, parcheggi, ecc.).

Rientrano, infine, nelle spese finanziabili, con particolare riguardo alla realizzazione di interventi ammessi al cofinanziamento europeo, quelle necessarie per gli studi di fattibilità, per la elaborazione dei progetti di massima, incluse le valutazioni di impatto ambientale e altre rilevazioni e ricerche necessarie, e per l'elaborazione dei progetti definitivi ed esecutivi. Le anticipazioni possono essere richieste dagli enti interessati sulla base di programmi di opere pubbliche da realizzare allegando una relazione tecnica dalla quale risultino le finalità, la localizzazione, la conformità allo strumento urbanistico vigente o gli eventuali adeguamenti previsti per lo stesso, il costo presunto dell'opera da realizzare, nonché la prevista copertura finanziaria.

-
- Procedure** La domanda di anticipazione deve essere presentata dagli enti interessati alla Cassa Depositi e prestiti corredata dai seguenti documenti:
- 1) Programma delle opere pubbliche da realizzare o atti di programmazione dell'ente locale nei quali siano inserite le opere da realizzare, sia pubbliche che di pubblico interesse con la partecipazione di privati.
 - 2) Relazione tecnica dalla quale risultino la finalità, la localizzazione, la conformità allo strumento urbanistico vigente o gli eventuali adeguamenti previsti per lo stesso, il costo presunto dell'opera da realizzare, nonché la prevista copertura finanziaria.
 - 3) Delibera di assunzione dell'anticipazione (in bollo per i soggetti tenuti) adottata dall'organo competente secondo le vigenti normative. La delibera, esecutiva o definitiva, deve contenere:
 - a) l'impegno di restituire, all'atto del realizzo della provvista finanziaria e comunque entro il termine massimo di cinque anni dalla data di prima erogazione ovvero di quattro anni, nel caso in cui le somme siano finalizzate alla progettazione definitiva e/o esecutiva, l'anticipazione maggiorata delle eventuali spese di valutazione nonché la commissione dello 0,05% calcolata sull'importo dell'anticipazione e su quello delle spese di valutazione;
 - b) l'assunzione dell'obbligo qualora l'ente sia soggetto alle disposizioni previste dal nuovo ordinamento finanziario e contabile degli enti locali di effettuare il relativo impegno di spesa sul bilancio pluriennale;
 - c) l'assunzione dell'obbligo a carico del soggetto beneficiario di corrispondere sulle somme dovute, in caso di ritardato pagamento, gli interessi di mora calcolati ad un tasso superiore di 5 punti percentuali a quello vigente sul conto corrente di tesoreria, indicato nel provvedimento di concessione.
 - 4) Dichiarazione del coordinatore unico/responsabile del procedimento da cui risultino:
 - a) per i soli consorzi misti e per le società per la gestione di servizi pubblici: la natura giuridica e la composizione del capitale;
 - b) la fase o le fasi progettuali di cui si richiede il finanziamento, con indicazione del costo complessivo delle spese tecniche previste;
 - c) l'indicazione dell'importo dei soli lavori e forniture;
 - d) l'eventuale appartenenza dei soggetti ad una delle aree depresse del

territorio nazionale individuate dalla commissione delle Comunità europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5b o rientranti nella fattispecie dell'art. 92, paragrafo 3, lettera c) del Trattato di Roma, previo accordo con la commissione (cfr. art. 1, lettera a), decreto legge n. 32 del 1995;)

e) l'esecutività o immediata eseguibilità o definitività della delibera di assunzione dell'anticipazione.

5) Qualsiasi ulteriore documentazione che l'Istituto dovesse ritenere necessario acquisire ai fini istruttori.

Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento, salvo la disponibilità di risorse.

La Cassa Depositi e Prestiti procede alla concessione dell'anticipazione, una volta conclusa l'istruttoria, comunicando il provvedimento all'ente beneficiario e i dati relativi al finanziamento. Quest'ultimo viene erogato alla presentazione di giustificativi di spesa idonei e dietro presentazione di garanzia fideiussoria di durata analoga all'anticipazione. Una volta ottenuta la provvista finanziaria per la realizzazione del progetto (finanziamento comunitario, statale, regionale o risorse proprie, anche con il concorso di mutui della Cassa Depositi e Prestiti), e comunque entro cinque anni dalla prima erogazione, l'ente beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme anticipate.

Gli importi restituiti comprenderanno anche le eventuali spese di valutazione effettuate dalla Cassa Depositi e Prestiti sulle richieste di anticipazione e le spese di amministrazione in ragione dello 0,05% annuo sulle somme dovute. Niente è dovuto alla Cassa per interessi sulle somme anticipate, in quanto questi sono a carico del bilancio dello Stato.

In caso di inadempienza da parte degli enti, lo Stato provvede alla restituzione alla Cassa, trattenendo le relative somme dai trasferimenti statali agli enti locali e alle regioni.

Se entro un anno dalla concessione dell'anticipo non pervengono al Fondo richieste di somministrazione, da parte dell'ente, la Cassa Depositi e Prestiti procede alla revoca dell'anticipazione con la richiesta di rimborso delle spese comunque sostenute dall'Istituto.

Data scadenza

Scadenza sempre aperto

Fonte normativa Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (G.U.) - serie generale

Riferimenti normativi L. 28 dicembre 1995, n. 549. (Art.1, commi da 54 a 58).

Modulistica (G.U. 302/1995 S.O.)

Circolare 29 novembre 2001, n. 1245. Nuove istruzioni per l'accesso al Fondo rotativo per la progettualità. (G.U. 287/2001).

Circolare 30 giugno 1997, n. 1221. Cassa depositi e prestiti
Circolare attuativa dell'art. 1, commi 54, 55, 56, 57 e 58, della legge n. 549 del 1995, istitutivo del Fondo rotativo per la progettualità, come modificato

dall'art. 8 della L. 23 maggio 1997, n. 135.

Circolare 29 marzo 1996, n. 1212. Cassa depositi e prestiti
Circolare attuativa dell'art. 1, commi 54, 55, 56, 57 e 58, della L. 28
dicembre 1995, n. 549, istitutivo del Fondo rotativo per la progettualità.
(G.U. 75/1996).

Circolare 16 ottobre 1996, n. 1218. Cassa depositi e prestiti
Circolare attuativa dell'art. 1, commi 54, 55, 56, 57 e 58, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, istitutivo del Fondo rotativo per la progettualità.
(G.U. 243/1996).

Riferimenti operativi: indirizzi utili

Cassa Depositi e Prestiti - Servizio Prestiti Via Goito, 4 - 00185 Roma
